

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO " IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITA' E VITTIME DI VIOLENZA ", IN PREVISIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA, L'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "CODICE FAMIGLIA", IL TRIBUNALE DI NOLA E IL COA DI NOLA.**

**ART.1 – FINALITA' ED OGGETTO DELL'AVVISO**

IL TRIBUNALE DI NOLA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA, L'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "CODICE FAMIGLIA" E IL COA DI NOLA sono addivenuti alla volontà di costituire e sottoscrivere un " *Protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere* ", in virtù della normativa di riferimento che di seguito si riporta.

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, nr. 1173.
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazioni nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, nr.132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, nr. 176.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1 luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, nr. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1 ottobre 2012, nr. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013 nr. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, nr. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, nr. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Legge 3 agosto 1998, nr. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, nr. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Legge 4 aprile 2001, nr. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- Legge 11 agosto 2003, nr. 238, "Misure contro la tratta delle persone".
- Legge 6 febbraio 2006, nr. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia anche a mezzo internet".

- Legge 23 aprile 2009, nr. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Legge 4 maggio 2009, nr. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia".
- Legge 4 giugno 2010, nr. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria nr.2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Legge 15 ottobre 2013, nr. 119, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2013, nr. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie".

In particolare:

il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime "verso gli specifici servizi di assistenza";

l'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (informazioni alla persona offesa) prevede che: "alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite in una lingua a lei comprensibile" numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti; l'articolo 90-quater, comma 1, c.p.p. (condizione di particolare vulnerabilità) indica che "la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede".

Rilevato che il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificatamente, ai danni di minori e di donne, appare in significativo aumento ( pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari), il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola considerano loro compito prestare specifica attenzione all'emersione dei reati che vedono come vittime:

- a) i soggetti che possono essere considerati particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90-quater e 351, comma 1-ter, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
- b) i soggetti che , come previsto dalla citata Direttiva 2012/29/UE si trovino "*in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono*";
- c) i destinatari diretti e/o indiretti identificabili negli operatori ed operatrici dei servizi socio-territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

In tale prospettiva sono state adottate plurime e sinergiche azioni, tra cui:

la Procura della repubblica presso il Tribunale di Nola:

- a) ha istituito un Gruppo Specializzato di Sostituti Procuratori che tratta i reati in esame;
- b) adotta uno specifico avviso alla persona offesa, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., redatto con linguaggio comprensibile a tutte le fasce di età e a diversi livelli di scolarizzazione;
- c) impiega risorse anche della Polizia Giudiziaria della per la raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili e per l'attività di indagine da compiere nell'immediatezza;

il Tribunale di Nola :

- a) richiede la presenza del P.M. togato in tutte le udienze monocratiche in cui sono trattati delicati processi per stalking, violenza intra familiare.
- b) mette a disposizione i locali idonei all'accoglienza.

Nel contempo, l'Associazione No Profit Codice Famiglia ha come suo specifico compito quello di assicurare la presenza, nei giorni in cui lo spazio ascolto sarà aperto al pubblico, di personale specializzato al fine di garantire alle vittime di violenza sostegno e assistenza attraverso colloqui individuali e di sostegno psicologico e relazionale, avvio di percorsi individuali finalizzati ad informare le vittime circa gli aspetti giuridici della vicenda circa la possibilità di denunciare ed, in caso di denuncia, sostenere le vittime nelle pratiche giuridico-legali, indicare e promuovere il collocamento nelle Case di accoglienza per le vittime che hanno paura per la propria incolumità o dei propri figli, promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne insieme, agli altri soggetti, firmatari del protocollo.

In tale contesto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, in esecuzione delle proprie funzioni, ritiene collaborare con tutti i soggetti istituzionali partecipanti all'iniziativa, e a tal fine, metterà a disposizione, ai fini della reperibilità, almeno due avvocati per ogni giorno di apertura dello spazio ascolto, di cui uno civilista e uno penalista, iscritti all'albo degli avvocati di Nola da almeno due anni ed ammessi al gratuito patrocinio.

Al fine di rendere il servizio immediatamente operativo ed efficiente, il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola** è addivenuto alla determinazione di emettere un **avviso pubblico**, nelle more della sottoscrizione del Protocollo e prima dell'apertura dello " *Spazio Ascolto per le vittime di reato e di violenza di genere*", per l'individuazione,

tramite la redazione di due elenchi uno per i penalisti e uno per i civilisti, degli avvocati disponibili alla reperibilità necessaria per il pieno funzionamento del servizio.

## **ART.2 REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO**

Possono chiedere l'iscrizione nell' Elenco degli avvocati che offrono la propria disponibilità alla turnazione per " l'assistenza alle vittime di reato e di violenza in genere " i professionisti che, alla scadenza dell'avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in Giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente a norma di legge;
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza negli ultimi cinque anni;
- iscrizione all' Albo degli Avvocati di Nola, da almeno 2 anni, al momento della presentazione della domanda;
- essere in regola con i pagamenti della tassa annuale di iscrizione all'Ordine;
- essere in regola con l'obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di età e/o d'iscrizione all'Albo
- essere iscritto nell'elenco degli avvocati di Nola per il gratuito patrocinio;
- essere coperto da assicurazione professionale regolarmente comunicata all'Ordine di appartenenza;
- avere una formazione professionale e un'adeguata competenza relativa all'attività da svolgere;
- aver dato autorizzazione al Coa di Nola per il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

### ART.3 MODALITA' E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli avvocati interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio di **istanza di partecipazione** debitamente sottoscritta, redatta come da fac-simile che si allega al presente avviso con allegato *curriculum vitae* da cui possa desumersi la professionalità del soggetto dichiarante, oltre il possesso dei requisiti prescritti all'art. 2, nonché la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, salvo che la domanda non sia firmata digitalmente.

L'istanza dovrà essere trasmessa **a pena di esclusione** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [ordineavvocati.nola@legalmail.it](mailto:ordineavvocati.nola@legalmail.it)

L'oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura *"Avviso pubblico per la formazione di due elenchi, uno per i civilisti, uno per i penalisti di avvocati per la realizzazione di un sistema integrato di una protezione delle vittime di reato, in condizioni di particolare vulnerabilità e vittime di violenza, in previsione della sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'associazione no profit "Codice Famiglia", il Tribunale di Nola e il COA di Nola"*.

La falsità delle dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà, oltre i profili disciplinari e la denuncia alle Autorità Giudiziarie, l'esclusione dagli elenchi.

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del seguente avviso sul sito del COA di Nola.**

Non è ammessa la presentazione delle domande con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate.

Al momento della presentazione della domanda il professionista dovrà scegliere tra l'essere inseriti nell' area degli avvocati penalisti o nell' area degli avvocati civilisti.

### ART.4 CONTENUTO DELL'ISTANZA

Gli avvocati interessati dovranno presentare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio con indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

- b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) richiesta di iscrizione nell'elenco, quello dei civilisti o dei penalisti;
- e) laurea in giurisprudenza o titolo equiparato o equipollente a norma di legge con l'indicazione della data di conseguimento, dell'Ateneo e del voto di laurea;
- f) data e numero di iscrizione all' Albo degli Avvocati di Nola;
- g) dichiarazione sotto la propria responsabilità:
  - 1 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - 2 di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
  - 3 di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza negli ultimi cinque anni;
  - 4 di aver stipulato regolare polizza assicurativa professionale comunicata al COA di Nola;
  - 5 di essere in regola con i pagamenti della tassa annuale di iscrizione all'Ordine;
  - 6 di essere in regola con l'obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di età e/o d'iscrizione all'Albo;
  - 7 di essere iscritto nell'albo degli avvocati di Nola da almeno due anni;
  - 8 di essere iscritto nell'elenco degli avvocati di Nola per il gratuito patrocinio;
  - 9 di essere coperto da assicurazione professionale regolarmente comunicata all'Ordine di appartenenza;
  - 10 di avere una formazione professionale e un'adeguata competenza relativa all'attività da svolgere;
  - 11 di aver preso completa visione dell'avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle;
  - 12 di essere consapevole che l'inserimento nell' Elenco composta l' obbligo di fornire una prestazione meramente assistenziale ed informativa alla vittima del reato;

- 13 di essere a conoscenza che l'oggetto della prestazione consiste nel sostegno e nell'informazione giuridica alle vittime di reato o violenza in condizioni di particolare vulnerabilità;
- 14 di essere consapevole che l'inserimento nell' Elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte del COA di Nola;
- 15 di essere consapevole che la mera assistenza consulenza legale viene prestata dal professionista iscritto nell' Elenco a titolo assolutamente gratuito;
- 16 di aver compreso che ci si rende disponibili alla reperibilità in base ad una regolare turnazione dei colleghi in elenco redatto in base al numero di protocollo delle istanze;
- 17 di aver compreso che la turnazione per la reperibilità sarà pubblicata sul sito del Coa con cadenza bimestrale e tale pubblicazione avrà valore a tutti gli effetti di legge di notifica per gli avvocati ivi inseriti;
- 18 di aver compreso che vi sono due elenchi con opzione di inserimento alternativa e non cumulativa; e precisamente l'elenco degli avvocati esperti in materia civile e l'elenco degli avvocati esperti in materia penale;
- 19 di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con l'istanza e di essere a conoscenza del fatto che il Coa potrà disporre la cancellazione dall' Elenco nel caso di irreperibilità reiterata per tre volte.  
**All'istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione, curriculum vitae aggiornato e fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.**

Costituiscono **motivi di non iscrizione** nella short list:

- la mancanza di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- la mancanza del curriculum vitae.

**Art. 5 ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI**

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Nola provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 2 e delibererà l'iscrizione o la reiezione della domanda, comunicandola agli interessati.

Gli elenchi saranno redatti in ordine cronologico, in base al numero di protocollo del ricevimento della domanda a mezzo pec, sia per i civilisti che per i penalisti.

Tali elenchi avranno valenza semestrale e da essi verranno estrapolate, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, le turnazioni bimestrali da comunicare in Procura per garantire la reperibilità.

Gli elenchi avranno valenza semestrale, pertanto, ai fini di garantire la continuità dell'attività dello sportello, ogni sei mesi, si procederà alla pubblicazione del nuovo avviso.

Ciascun iscritto nell'Elenco può chiedere la cancellazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, avendo cura di non cagionare una interruzione del servizio.

#### **ART.6 ATTIVITA' DI CONSULENZA E REPERIBILITA' DEGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

**Il professionista iscritto in Elenco si impegna, a titolo assolutamente gratuito,**

- a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale;
- a fornire alle vittime la possibilità di sporgere denuncia-querela direttamente alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, che verrà individuata in base alle specifiche competenze.

Né il COA, né il Tribunale, né la Procura, né le vittime di reato o violenza sono in alcun modo vincolate a procedere alla stipula di contratti o a conferire mandato professionale agli avvocati iscritti nell' Elenco.

La mera consulenza ed assistenza legale viene prestata dal professionista iscritto nell' Elenco a titolo assolutamente gratuito.

Sussiste, per l' avvocato iscritto nell' Elenco, solo ed esclusivamente nella fase successiva a quella dedicata alla consulenza e all' assistenza della vittima, la



possibilità assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento; a tal fine parte lesa che procederà alla stipula di apposito contratto di conferimento di incarico professionale in via del tutto autonoma ed indipendente dagli Organi del Protocollo. Si precisa che lo sportello sarà aperto, inizialmente solo due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, e nel mese di agosto solo un giorno a settimana. Per ogni giornata di apertura saranno reperibili almeno due avvocati, un civilista ed un penalista. Tali avvocati saranno chiamati secondo l'ordine in cui sono iscritti negli elenchi semestrali. Il turno bimestrale di reperibilità, con le date, sarà estrapolato dagli elenchi bimestrali secondo l'ordine cronologico di iscrizione e sarà pubblicato, tempestivamente, sul sito del Consiglio dell'Ordine di Nola e tale pubblicazione varrà, a tutti gli effetti, notifica per gli avvocati.

#### **ART.7 CORRISPETTIVI**

L'attività di assistenza e consulenza presso lo "Spazio Ascolto" è gratuita. L'eventuale maturazione del compenso per il professionista sarà dovuto solo nel caso in cui la vittima del reato abbia necessità, in seguito ad apertura del procedimento giudiziario, di essere assistita; in tal caso, a seguito di conferimento incarico da parte del soggetto vittima di violenza, il professionista sarà tenuto a consegnare all'assistito il preventivo delle attività a svolgersi ed emetterà parcella per gli affari trattati in esecuzione del mandato in virtù della normativa vigente in materia di tariffe forensi.

#### **ART.8 CANCELLAZIONE DALL' ELENCO**

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 2
- abbia subito provvedimenti disciplinari;
- sia incorso in situazioni di rifiuto alla turnazione o di irreperibilità per tre volte;
- abbia manifestato gravi inadempienze e negligenze nell'espletamento del servizio;
- abbia richiesto la cancellazione.


**ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del GDPR di cui al regolamento UE n. 2016/679 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Nola, 10 maggio 2019

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

*Avv. Sonia Napolitano*



**IL PRESIDENTE**

*Avv. Domenico Visone*

